

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo IANESE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
OLIVOTTO dr. Livio



Albo P61/24

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 28/05/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li 28/05/2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO  
Zambelli S. Luca



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

- che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

li 28/05/2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO  
Zambelli S. Luca



ORIGINALE N. 25 Reg.

Comunicazione al Capogruppo il 28/05/24

**COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO**  
**(Provincia di Belluno)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
della Giunta Comunale

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

L'anno *duemilaventiquattro*, addì 13 del mese di ~~Maggio~~ *Maggio* alle ore 8.15 nella sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
IANESE Giancarlo	<i>Sindaco</i>	( X )	( )
DE BOLFO Cornelio	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	( X )	( )
DE RIGO CROMARO Fides	<i>Assessore</i>	( )	( X )
	<b>totali</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 1 )</b>

Assume la presidenza il sig. Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. Livio OLIVOTTO.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che recita:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, in particolare:

- art. 1, comma 562, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";
- art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, poi modificato dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 /2020, secondo il quale "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali

altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

6. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
7. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente, nell'ambito degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di dare alle Organizzazioni sindacali la prescritta informazione circa il contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
9. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001;
10. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per la copertura dei posti attualmente vacanti.

nica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo schema di dotazione organica del Comune di San Nicolò di Comelico, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento è pari ad Euro 171.850,00 e, pertanto, si muove entro i limiti finanziari pari a Euro 193.995,91 di cui al prospetto Allegato B;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 06.05.2024, acquisito agli atti ;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. di dare atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non emergono situazioni di personale in esubero;
2. di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato A);
3. di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026, prevedendo la copertura dei posti di organico come da allegato C;
4. di dare atto che il programma assunzionale è pari a Euro 171.850 ed è, pertanto, compatibile con le facoltà assunzionali dell'ente pari a Euro 193.995,91, come risulta dal prospetto Allegato B;
5. di autorizzare per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle

dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto dei fondi crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale individua: le fasce demografiche (art. 3), i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4), le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5), nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6);

DATO ATTO che l'art. 7 del citato decreto 17 marzo 2020 dispone che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 commi 557-4 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296";

RILEVATO che il Comune di San Nicolò di Comelico ha meno di 1000 abitanti e – come evidenziato dalla tabella di cui all'allegato B della presente Delibera - si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, individuato dalla tabella 1 del citato DM 17 aprile 2020, pari al 29,5% per i comuni con meno di 1000 abitanti;

CONSIDERATO altresì che

in base a quanto stabilito dall'art. 4 del, "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia individuato dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

in base a quanto stabilito dall'art. 5 del DM 17 marzo 2020, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4 comma 2 possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018 secondo la definizione dell'art. 2 in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

il medesimo art. 5 del DM 17 marzo 2020 prevede che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1 fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020:

1. art. 1, comma 562, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007): gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;
2. il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti Sezione autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2019/QMIG, avente ad oggetto i "limiti assunzionali e la corretta applicazione dell'art. 1, comma 562, legge 296/2006, per gli enti di piccole dimensioni", secondo cui "nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l'assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l'invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008";

VISTA la propria precedente deliberazione n. 39 del 03.10.2022 recante "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024;

VISTO l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

PRESO ATTO degli ulteriori vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in particolare:

- l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale e la relativa comunicazione ai sensi degli art. 6 e segg. del D. Lgs. 165/2001;
- l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti di gestione e l'invio nei termini dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009;
- il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- l'approvazione del Piano triennale di azioni positive ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 198/2006;
- l'approvazione del Piano della Performance ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 150/2009;

- l'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

PRESO ATTO che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023 ed il bilancio di previsione 2024 - 2026 assicura il rispetto degli obiettivi per il triennio considerato (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali);

sono stati approvati nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e sono stati inviati i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009;

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2024-2026 (delibera n. xx del 06/05/2024);

- è stato adottato il Piano della Performance 2024-2026 (delibera n. xx del 06/05/2022);

RILEVATO che il Comune di San Nicolò di Comelico secondo quanto disposto dall'art. 33 del DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 può incrementare per l'anno 2024 per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2023 per € 218.116,18 - secondo quanto riportato dal prospetto Allegato B;

EVIDENZIATO che con in data 15/09/2023 il dipendente dell'ufficio tecnico categoria C1 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie per trasferirsi in altro Ente, e che è trascorso il termine di sei mesi;

VALUTATA l'esigenza di coprire il posto resosi vacante con l'assunzione di una nuova figura professionale a tempo indeterminato, istruttore tecnico direttivo di cat.D1, a mezzo mobilità o concorso, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34 bis del D. Lgs. 165/2001;;

DATO ATTO che le facoltà assunzionali, come risultanti dal prospetto Allegato B, consentono l'adozione del suddetto programma di reclutamento in quanto la maggiore spesa di € 36.076,58 - necessaria per l'assunzione di un istruttore tecnico direttivo profilo professionale D inquadramento economico D1 -rientra nell'incremento disponibile;

ACCERTATO, inoltre, che la spesa del personale- come risultante dal piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 - rispetta il tetto della spesa di personale dell'anno 2008 pari ad euro 166.831,42, ed è pertanto attuata la previsione di cui all'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

RITENUTO pertanto di aggiornare i fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, secondo quanto previsto dal prospetto Allegato C per un totale di spesa euro 171.850,00;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione orga-

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 13/05/24 n° 25

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49**  
**1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267**  
**in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:**

**RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026**

**SETTORE TECNICO**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di San Nicolò di Comelico, li 12/05/24

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

(Giancarlo IANESE)



*Giancarlo IANESE*

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di San Nicolò di Comelico, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

(Giancarlo IANESE)

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Comune di San Nicolò di Comelico, li 13/5/24

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

(Giancarlo IANESE)



*Giancarlo IANESE*

## COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO

Delibera G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Allegato C

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2024/2026  
 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

N.	AREA	CAT.	MODALITA' DI COPERTURA POSTO	ANNO DI ASSUNZIONE	SPESA ANNUA
1	AREA TECNICA – ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D1	Mobilità o Concorso previo espletamento procedura di mobilità art. 34 bis D.LGS. 165/2001	2024	36.076,58

SPESA COMPRENDE ANCHE IRAP

SI DA ATTO CHE LA SPESA COMPLESSIVA (IRAP COMPRESA) DI € 36.076,58.- NON E' L'INCREMENTO EFFETTIVO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO;  
 L'ASSUNZIONE DI UNA RISORSA NELLA CAT. D1 PREVISTA E' LA SOSTITUZIONE DI UNA CESSAZIONE NELLA CAT. C NEL 2023

ANNO PER 7 MESI

21.488,42

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2024  
 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

N.	PROFILO/FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PERIODO DI ASSUNZIONE	SPESA ANNUA
					0,00

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE 2024 - 2026**

Cat. iniziale giuridica	EX CATEGORIA	Area	Attuale dotazione organica (A)		Previsione cessazioni anno 2024	Personale assumibile (B)		Anno previsto di assunzione	Nuova dotazione (A + B)
			T.P.	P.T.		T.P.	P.T.		
FUNZIONARIO	ex D1	AREA TECNICA				1		2024	1
ISTRUTTORE	ex C4	AREA AMM.VA	1						1
ISTRUTTORE	ex C1	AREA AMM.VA	1						1
OPERATORE ESPERTO	ex B8	AREA AMM.VA	1						1
OPERATORE ESPERTO	ex B3	AREA TECNICA	1						1
<b>Totale</b>			<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>5</b>

163.897,05

SPESA TOTALE DEL PERSONALE ANNO 2024

Note:

T.P. = Tempo pieno

P.T. = Part Time

Allegato B

POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
377	a	
<b>SPESA RENDICONTO 2018</b>		124.547,61
<b>SPESA RENDICONTO 2023</b>		151.649,72
ENTRATE RENDICONTO 2021		1.024.040,08
ENTRATE RENDICONTO 2022		807.170,16
ENTRATE RENDICONTO 2023		1.982.859,96
FCDE PREVISIONE 2023		17.913,01
<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>		<b>1.253.443,72</b>

=

**12,10%**

FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

218.116,18

29,50%

		Tabella 2	ANNO 2023
	34,00%	0-999	34,00%
		1000-1999	34,00%
		2000-2999	29,00%
incremento massimo teorico	218.116,18	3000-4999	27,00%
incremento entro limite Tabella 2	42.346,19	5000-9999	25,00%
incremento potenziale	42.346,19	10000-59999	21,00%
		60000-249999	15,00%
		250000-1499999	9,00%
		1500000>	4,50%

NUOVO LIMITE  
SPESA

Spesa 2023 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	<b>193.995,91</b>
<b>SPESA 2008</b>	<b>€ 166.831,42</b>